



**NOTA INTEGRATIVA
e
RELAZIONE SULLA GESTIONE
del
GRUPPO COMUNE DI GALLIPOLI**

ESERCIZIO 2020

Premessa

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, dopo un’opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo.

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire all’amministrazione capogruppo uno strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gli enti territoriali sono tenuti all’approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- obbligo per tutti gli enti, eccetto per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per i quali la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria, come previsto dall’art. 233-bis, c. 3, D. Lgs. n. 267/2000;
- applicazione delle regole disciplinate dagli articoli 11-bis – 11-quinquies e dall’allegato 4/4 (principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs. n. 118/2011. Quest’ultimo prevede il rinvio, per quanto non specificatamente previsto dallo stesso, ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo (sempre con riferimento alla data del 31 dicembre dell’esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato);
- il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D. Lgs. n. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni dell’organo di revisione.

Il Comune, in qualità di ente capogruppo, deve redigere tale documento, coordinandone l’attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

I modelli di conto economico e stato patrimoniale consolidati sono definiti nell’allegato 11 al D. Lgs. n. 118/2011.

Per gli enti territoriali i documenti che compongono il bilancio consolidato, indicati dal D. Lgs. n. 118/2011, sono:

- **Stato patrimoniale consolidato**, che consente la conoscenza qualitativa e quantitativa delle attività, della passività e del patrimonio netto della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- **Conto economico consolidato**, che consente di verificare analiticamente come si è generato il risultato economico di periodo della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- **Nota integrativa**, che fornisce informazioni esplicative e integrative di quelle contenute nei documenti appena richiamati.

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.).

Al riguardo l’amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. enti, le aziende e le società incluse nell’area di consolidamento.

Costituiscono componenti del GAP:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato ha conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80 per cento dei ricavi complessivi.
Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione

dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Sono considerate anche le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Il Perimetro di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità* di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Gli enti e le società che fanno parte dell’Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non siano ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

GAP e Perimetro di consolidamento

Il Bilancio Consolidato del **Gruppo COMUNE DI GALLIPOLI**, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria degli Enti e delle Società che compongono il Gruppo, identificate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____.

Il Gruppo COMUNE DI GALLIPOLI è costituito da:

Denominazione/Ragione sociale		Tipologia soggetto	Quota di partecipazione	Sub holding
1	CONSORZIO ASI - LECCE.	Società consortile	14,50	No
2	GAC JONICO SALENTINO	Società consortile a r.l.	12,50	No
3	GRUPPO D'AZIONE LOCALE SERRE SALENTINE Srl	Società a responsabilità limitata	2,01	No
4	Teatro Pubblico Pugliese	Consorzio	0,15	No
5	Fondazione APULIA Film Commission	Fondazione	0,15	No
6	CONFIDITALIA	Società consortile per azioni	0,05	No
7	Consorzio ANXAPESCA	Consorzio	-	

Con la medesima deliberazione è stata definita la c.d. Area di Consolidamento che identifica gli Enti e le Società per le quali dovrà, ai sensi del disposto del Principio Contabile Applicato al Bilancio Consolidato (allegato 4/4 all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2016 n. 126), essere effettuato il consolidamento del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.

Nel caso del **Gruppo COMUNE DI GALLIPOLI**, l'area di consolidamento è:

	Denominazione/Ragione sociale	Tipo contabilità	Quota di partecipazione
1	GRUPPO D'AZIONE COSTIERA JONICO - SALENTINO SOC. CONSORTILE A R.L.	Civilistica	12,50000
2	GRUPPO D'AZIONE LOCALE SERRE SALENTINE Srl	Civilistica	2,01000
3	CONSORZIO ASI - LECCE.	Civilistica	14,50000

La metodologia di consolidamento, dopo aver effettuato le elisioni delle operazioni infragruppo, è stata la seguente:

Denominazione/Ragione sociale		Tipo consolidamento
1	GRUPPO D'AZIONE COSTIERA JONICO - SALENTINO SOC. CONSORTILE A R.L.	Da non consolidare
2	GRUPPO D'AZIONE LOCALE SERRE SALENTINE Srl	Da non consolidare
3	CONSORZIO ASI - LECCE.	Proporzionale

Il consolidamento integrale consiste nel considerare interamente le quote iscritte nei bilanci dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento, indipendentemente dalle quote possedute dalla Capogruppo, ed esplicitare (qualora le percentuali di possesso fossero diverse dal 100 per cento) le quote di pertinenza di terzi.

Il metodo proporzionale consiste invece nell'aggregare l'importo proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Nota Metodologica:

Nella predisposizione del Bilancio Consolidato la Capogruppo, COMUNE DI GALLIPOLI, ha seguito il disposto del Principio Contabile Applicato del Bilancio Consolidato, allegato 4/4 di cui all'art. 3 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 smi che al paragrafo 4 dispone: *"Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da: -il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche), - il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale, - il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale. Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione"*.

Si è provveduto, sulla base della documentazione inviata dai soggetti inclusi nell'Area di Consolidamento, all'eliminazione delle partite infragruppo, come previsto dal par. 4.2 del citato principio contabile applicato secondo cui *"Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei. La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica. L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2. La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. Particolari interventi di elisione sono costituiti da: - l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; - l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto; - l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni*

costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo. Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto. Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte".

Le elisioni economiche:

Eliminazione del rapporto infragruppo tra il Comune di Gallipoli e il Consorzio ASI di una somma pari ad euro 40.104,90, derivante dal pagamento della quota annuale di euro 30.000,00 a carico del Comune e, per la differenza, della ripartizione degli oneri di manutenzione.

Le elisioni patrimoniali:

Eliminazione nell'attivo patrimoniale del valore della partecipazione detenuta dal Comune di Gallipoli nella società consolidata.

Riduzione del patrimonio netto della quota del fondo di dotazione imputabile al Comune di Gallipoli.

Criteri di Valutazione:

I criteri di valutazione sono stati resi omogenei al fine di rendere confrontabili e congruenti i dati iscritti nei diversi bilanci degli enti e delle società incluse nel consolidamento.

Immobilizzazioni Immateriali:

Sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426 del cod. civ. e delle indicazioni fornite dall'OIC n. 24, al costo ed ammortizzate secondo il criterio della *residua possibilità di utilizzo*.

Il dettaglio è rappresentato da:

Patrimonio attivo - Immobilizzazioni immateriali						
Descrizione	COMUNE DI GALLIPOLI	CONSORZIO ASI - LECCE.				BILANCIO CONSOLIDATO 2020
Immobilizzazioni immateriali						
Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00				0,00
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	34.799,64	0,00				34.799,64
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	255,24	0,00				255,24
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00				0,00
Avviamento	0,00	0,00				0,00
Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00				0,00
Altre	2.562,56	171,39				2.733,95
Totale immobilizzazioni immateriali	37.617,44	171,39				37.788,83

Immobilizzazioni Materiali:

Sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426 del cod. civ. e delle indicazioni fornite dall'OIC n. 16, al costo ed ammortizzate secondo il criterio della *residua possibilità di utilizzo*.

Il dettaglio è rappresentato da:

Patrimonio attivo - Immobilizzazioni materiali						
Descrizione	COMUNE DI GALLIPOLI	CONSORZIO ASI - LECCE.				BILANCIO CONSOLIDATO 2020
Immobilizzazioni materiali						
Terreni	701.914,06	4.466.156,89				5.168.070,95
Fabbricati	329.557,14	0,00				329.557,14
Infrastrutture	15.489.857,65	0,00				15.489.857,65
Altri beni demaniali	7.476.571,96	0,00				7.476.571,96
Beni demaniali	23.997.900,81	4.466.156,89				28.464.057,70
Terreni	13.612.893,79	0,00				13.612.893,79
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				0,00
Fabbricati	29.613.904,00	0,00				29.613.904,00
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				0,00
Impianti e macchinari	266.272,08	1.142.488,93				1.408.761,01
di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				0,00
Attrezzature industriali e commerciali	155.866,08	371,78				156.237,86
Mezzi di trasporto	106.920,00	0,00				106.920,00
Macchine per ufficio e hardware	89.046,00	0,00				89.046,00
Mobili e arredi	425.006,28	0,00				425.006,28
Infrastrutture	0,00	0,00				0,00
Altri beni materiali	2.301.407,14	1.043,71				2.302.450,85
Altre immobilizzazioni materiali	46.571.315,37	1.143.904,42				47.715.219,79
Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.198.088,58	194.244,90				3.392.333,48
Totale immobilizzazioni materiali	73.767.304,76	5.804.306,21				79.571.610,97

Immobilizzazioni Finanziarie:

Le poste iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono oggetto di un trattamento particolare in fase di consolidamento, in quanto le attività iscritte nel bilancio della Capogruppo si elidono con il Patrimonio Netto delle società e degli enti controllati e partecipati.

Nella redazione dello Stato Patrimoniale della capogruppo, le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate con il metodo del Patrimonio Netto.

Crediti:

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L'importo iscritto è al netto del Fondo Svalutazione Crediti.

Patrimonio attivo - Immobilizzazioni crediti						
Descrizione	COMUNE DI GALLIPOLI	CONSORZIO ASI - LECCE.				BILANCIO CONSOLIDATO 2020
Crediti						
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00				0,00
Altri crediti da tributi	16.442.003,44	455,30				16.442.458,74
Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00				0,00
Crediti di natura tributaria	16.442.003,44	455,30				16.442.458,74
verso amministrazioni pubbliche	6.615.632,06	0,00				6.615.632,06
imprese controllate	0,00	0,00				0,00
imprese partecipate	0,00	0,00				0,00
verso altri soggetti	24.918,27	0,00				24.918,27
Crediti per trasferimenti e contributi	6.640.550,33	0,00				6.640.550,33
Verso clienti ed utenti	457.461,89	834.669,88				1.292.131,77
verso l'erario	0,00	0,00				0,00
per attività svolta per c/terzi	5.043,71	0,00				5.043,71
altri	37.521,46	1.244.518,90				1.282.040,36
Altri Crediti	42.565,17	1.244.518,90				1.287.084,07
Totale crediti	23.582.580,83	2.079.644,08				25.662.224,91

Rimanenze:

Le rimanenze sono state valutate con il criterio del Costo Medio, ed il dettaglio è rappresentato nel seguente prospetto:

Patrimonio attivo - Immobilizzazioni rimanenze						
Descrizione	COMUNE DI GALLIPOLI	CONSORZIO ASI - LECCE.				BILANCIO CONSOLIDATO 2020
Rimanenze	0,00	491.573,78				491.573,78
Totale rimanenze	0,00	491.573,78				491.573,78

Disponibilità Liquide:

Le disponibilità liquide non sono state oggetto di elisione delle poste reciproche, in quanto trattasi di meri trasferimenti di denaro che non alterano la rappresentazione dei dati del Gruppo COMUNE DI GALLIPOLI.

Debiti:

I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti.

Debiti di Finanziamento:

i debiti di finanziamento sono dettagliati nel seguente prospetto:

Patrimonio passivo - Debiti di finanziamento						
Descrizione	COMUNE DI GALLIPOLI	CONSORZIO ASI - LECCE.				BILANCIO CONSOLIDATO 2020
prestiti obbligazionari	2.583.617,07	0,00				2.583.617,07
v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00				0,00
verso banche e tesoriere	0,00	288.512,44				288.512,44
verso altri finanziatori	2.966.824,90	0,00				2.966.824,90
Debiti da finanziamento	5.550.441,97	288.512,44				5.838.954,41

Debiti di Funzionamento:

Patrimonio passivo - Debiti di funzionamento						
Descrizione	COMUNE DI GALLIPOLI	CONSORZIO ASI - LECCE.				BILANCIO CONSOLIDATO 2020
Debiti verso fornitori	4.126.038,66	1.064.448,77				5.190.487,43
Acconti	0,00	75.851,24				75.851,24
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00				0,00
altre amministrazioni pubbliche	445.027,47	0,00				445.027,47
imprese controllate	0,00	0,00				0,00
imprese partecipate	0,00	0,00				0,00
altri soggetti	1.296.878,72	0,00				1.296.878,72
Debiti per trasferimenti e contributi	1.741.906,19	0,00				1.741.906,19
tributari	106.103,70	54.933,68				161.037,38
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	63.163,61	13.137,29				76.300,90
per attività svolta per c/terzi	823.769,60	0,00				823.769,60
altri	1.880.065,48	1.824.887,20				3.704.952,68
Altri debiti	2.873.102,39	1.892.958,17				4.766.060,56
TOTALE DEBITI (D)	8.741.047,24	3.033.258,18				11.774.305,42

Ratei e Risconti Passivi:

Le voci relative ai ratei passivi derivano dall'applicazione, dal punto di vista economico patrimoniale, del principio previsto dal par. 5.2 dell'allegato 4/2 di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in materia di spesa per il personale, relativamente al salario accessorio e premiante ed i relativi oneri riflessi. Tra i risconti passivi ed i contributi agli investimenti, sono iscritti i fondi ricevuti per il finanziamento delle voci iscritte nell'attivo patrimoniale in ossequio alle disposizioni contenute nel Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale, allegato 4/3 di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Il dettaglio è rappresentato da:

Patrimonio passivo - Ratei e risconti						
Descrizione	COMUNE DI GALLIPOLI	CONSORZIO ASI - LECCE.				BILANCIO CONSOLIDATO 2020
Ratei passivi	227.284,87	231,27				227.516,14
da altre amministrazioni pubbliche	7.513.462,66	1.689.652,81				9.203.115,47
da altri soggetti	3.842.785,33	0,00				3.842.785,33
Contributi agli investimenti	11.356.247,99	1.689.652,81				13.045.900,80
Concessioni pluriennali	0,00	0,00				0,00
Altri risconti passivi	0,00	5.635,28				5.635,28
Risconti passivi	11.356.247,99	1.695.288,09				13.051.536,08
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	11.583.532,86	1.695.519,36				13.279.052,22

LA GESTIONE ECONOMICA

Il Conto Economico Consolidato del Gruppo COMUNE DI GALLIPOLI può essere analizzato nelle componenti derivanti dalle varie gestioni del gruppo, come dettagliato nella seguente tabella:

Conto economico						
Descrizione	COMUNE DI GALLIPOLI	CONSORZIO ASI - LECCE.				BILANCIO CONSOLIDATO 2020
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	32.599.448,32	692.205,12				33.291.653,44
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	28.896.981,10	892.329,26				29.789.310,36
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.702.467,22	-200.124,14				3.502.343,08
Totale proventi finanziari	15,86	123,68				139,54
Totale oneri finanziari	263.662,92	13.097,56				276.760,48
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-263.647,06	-12.973,88				-276.620,94
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00				0,00
Totale proventi straordinari	1.378.293,67	0,00				1.378.293,67
Totale oneri straordinari	872.257,10	0,00				872.257,10
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	506.036,57	0,00				506.036,57
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.944.856,73	-213.098,02				3.731.758,71
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.699.706,38	-213.098,02				3.486.608,36

Si registra il mancato accantonamento, al rendiconto di gestione del Comune, della perdita in proporzione alla partecipazione posseduta è dettato dal fatto che trattasi di consorzio che, per sua natura giuridica, non prevede il ripiano delle perdite.

Costi e Proventi della Gestione:

Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza.

Il dettaglio è rappresentato da:

Conto economico - Componenti positivi						
Descrizione	COMUNE DI GALLIPOLI	CONSORZIO ASI - LECCE.				BILANCIO CONSOLIDATO 2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
Proventi da tributi	17.462.929,41	0,00				17.462.929,41
Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00				0,00
Proventi da trasferimenti correnti	9.160.125,91	0,00				9.160.125,91
Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00				0,00
Contributi agli investimenti	1.567.377,31	0,00				1.567.377,31
Proventi da trasferimenti e contributi	10.727.503,22	0,00				10.727.503,22
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	489.534,20	0,00				489.534,20
Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00				0,00
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.627.736,59	106.812,65				1.734.549,24
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.117.270,79	106.812,65				2.224.083,44
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-29.680,63				-29.680,63
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00				0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00				0,00
Altri ricavi e proventi diversi	2.291.744,90	615.073,10				2.906.818,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	32.599.448,32	692.205,12				33.291.653,44

Conto economico - Componenti negativi						
Descrizione	COMUNE DI GALLIPOLI	CONSORZIO ASI - LECCE.				BILANCIO CONSOLIDATO 2020
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	411.526,49	781,26				412.307,75
Prestazioni di servizi	11.322.766,24	170.064,99				11.492.831,23
Utilizzo beni di terzi	83.080,01	1.005,28				84.085,29
Trasferimenti correnti	5.391.032,24	0,00				5.391.032,24
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00				0,00
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00				0,00
Trasferimenti e contributi	5.391.032,24	0,00				5.391.032,24
Personale	4.279.966,93	109.839,24				4.389.806,17
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	958.977,49	543,75				959.521,24
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.018.228,06	506.833,58				2.525.061,64
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00				0,00
Svalutazione dei crediti	3.085.643,29	55.671,15				3.141.314,44
Ammortamenti e svalutazioni	6.062.848,84	563.048,48				6.625.897,32
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00				0,00
Accantonamenti per rischi	0,00	15.221,52				15.221,52
Altri accantonamenti	311.177,75	0,00				311.177,75
Oneri diversi di gestione	1.034.582,60	32.368,49				1.066.951,09
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	28.896.981,10	892.329,26				29.789.310,36

Proventi e Oneri Finanziari:

Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l'esposizione della capogruppo verso gli istituti di credito con cui sono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.

Il dettaglio è rappresentato da:

Conto economico - Proventi oneri finanziari						
Descrizione	COMUNE DI GALLIPOLI	CONSORZIO ASI - LECCE.				BILANCIO CONSOLIDATO 2020
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
Proventi finanziari						
da società controllate	0,00	0,00				0,00
da società partecipate	0,00	0,00				0,00
da altri soggetti	0,00	0,00				0,00
Proventi da partecipazioni	0,00	0,00				0,00
Altri proventi finanziari	15,86	123,68				139,54
Totale proventi finanziari	15,86	123,68				139,54
Oneri finanziari						
Interessi passivi	263.662,92	0,00				263.662,92
Altri oneri finanziari	0,00	13.097,56				13.097,56
Interessi ed altri oneri finanziari	263.662,92	13.097,56				276.760,48
Totale oneri finanziari	263.662,92	13.097,56				276.760,48
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-263.647,06	-12.973,88				-276.620,94

Proventi e Oneri Straordinari:

La gestione straordinaria del Gruppo è pesantemente influenzata dalle attività poste in essere dal COMUNE DI GALLIPOLI in sede di Riaccertamento Ordinario dei Residui, durante la quale sono stati eliminati residui attivi, e quindi crediti, considerati non esigibili ed insussistenze attive derivanti dall'eliminazione di residui passivi.

Il dettaglio è rappresentato da:

Conto economico - Proventi oneri straordinari						
Descrizione	COMUNE DI GALLIPOLI	CONSORZIO ASI - LECCE.				BILANCIO CONSOLIDATO 2020
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
Rivalutazioni	0,00	0,00				0,00
Svalutazioni	0,00	0,00				0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00				0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Proventi straordinari						
Proventi da permessi di costruire	314.883,95	0,00				314.883,95
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00				0,00
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.063.409,72	0,00				1.063.409,72
Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00				0,00
Altri proventi straordinari	0,00	0,00				0,00
Totale proventi straordinari	1.378.293,67	0,00				1.378.293,67
Oneri straordinari						
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00				0,00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	872.257,10	0,00				872.257,10
Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00				0,00
Altri oneri straordinari	0,00	0,00				0,00

Eventuali maggiori informazioni sono reperibili dalla Note Integrative dei singoli soggetti, reperibili dai siti istituzionali dei medesimi.

Annotazioni:

Il Consorzio ASI, in sede di Nota Integrativa, asserisce di vantare un credito nei confronti di questo ente per ripartizione degli oneri di manutenzione in misura pari ad euro 1.700,00.

Invero, tale credito è stato già liquidato da parte di questo Ente nei confronti del Consorzio e, per l'effetto, si è proceduto alla relativa scrittura di rettifica, secondo quanto previsto dal principio contabile allegato 4/4 concernente il bilancio consolidato.